



Condizioni generali per prestazioni

A Disposizioni generali

1. Oggetto e validità

- 1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi a prestazioni, in particolare negli ambiti della consulenza, della pianificazione, del supporto e della formazione.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta.
- 2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. L'offerente è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. L'offerente è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
- 2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per sei mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

3. Esecuzione e informazione

- 3.1 Il fornitore di prestazioni si impegna ad adempiere il contratto con scrupolo, fedeltà e competenza e garantisce che tutti i servizi erogati siano conformi alle condizioni contrattuali e alle specifiche, lo stato attuale della tecnica e i requisiti legali. Una sostituzione è esclusa, salvo pattuizione esplicita di diverso tenore.
- 3.2 La Posta comunica per tempo al fornitore di prestazioni tutte le disposizioni necessarie per l'adempimento contrattuale. Eventuali più ampi obblighi di cooperare in capo alla Posta sono convenuti per iscritto con il contratto.
- 3.3 Il fornitore di prestazioni informa con regolarità la Posta dello stato di avanzamento dei lavori. Comunica inoltre immediatamente per iscritto tutte le circostanze da lui riscontrate o per lui riconoscibili che pregiudicano o mettono a rischio il perfetto adempimento del contratto.
- 3.4 La Posta ha in ogni momento il diritto di controllare lo stato di adempimento contrattuale ed esigere informazioni in merito.
- 3.5 Il fornitore di prestazioni non ha facoltà di impegnare la Posta verso terzi.

4. Impiego di collaboratori

- 4.1 Il fornitore di prestazioni impiega esclusivamente personale accuratamente selezionato e ben istruito. Egli sostituisce il personale che non possiede le necessarie conoscenze tecniche o che pregiudica o mette in altro modo a rischio l'adempimento del contratto. A tal proposito ha riguardo in particolare per l'interesse della Posta alla continuità.
- 4.2 Il fornitore di prestazioni impiega esclusivamente personale che sia in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni.
- 4.3 Su richiesta, il fornitore di prestazioni comunica alla Posta per iscritto nome e funzione dei collaboratori impiegati per l'esecuzione del contratto.
- 4.4 Il fornitore di prestazioni sostituisce quei collaboratori impiegati che siano stati definiti tra le parti come persone chiave unicamente con il consenso scritto della Posta, la quale negherà il proprio consenso solo per fondati motivi.
- 4.5 Il fornitore di prestazioni si impegna a rispettare le disposizioni aziendali, il regolamento interno e ogni altra prescrizione normativa, in particolare riguardante la sicurezza delle informazioni nonché la protezione e la sicurezza dei dati della Posta.
- 4.6 Le disposizioni di cui alla presente cifra 4 si applicano anche all'ulteriore personale impiegato dal fornitore di prestazioni per l'adempimento contrattuale, e nello specifico ai collaboratori esterni.

5. Ricorso a terzi

- 5.1 Per l'adempimento delle sue prestazioni il fornitore di prestazioni ha facoltà di ricorrere a terzi (ad es. fornitori secondari, subappaltatori) previa informazione scritta alla Posta, purché quest'ultima non si opponga al ricorso a terzi, e resta responsabile per la conformità ai termini del presente contratto delle prestazioni fornite dai terzi a cui si è rivolto.
- 5.2 Il fornitore di prestazioni trasmette ai soggetti terzi cui fa ricorso gli obblighi di cui alle cifre 4 (Impiego di collaboratori), 6 (Assicurazioni sociali), 7 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), 11 (Riservatezza) e 12 (Protezione dei dati e segreto postale).

6. Assicurazioni sociali

- 6.1 Se il fornitore di prestazioni è una persona giuridica, in qualità di imprenditore autonomo egli effettua le necessarie iscrizioni per sé stesso e il suo personale presso le assicurazioni sociali. Se invece il fornitore di prestazioni non è una persona giuridica, il soggetto è tenuto a dimostrare di aderire a una cassa di compensazione in qualità di lavoratore o lavoratrice indipendente.



6.2 La Posta non è tenuta a versare prestazioni sociali (AVS, AI, AD ecc.) o altre indennità, in particolare in caso di infortunio, malattia, invalidità e decesso.

7. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

7.1 Il fornitore di prestazioni con sede, o stabile organizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore di prestazioni con sede all'estero è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.

7.2 Nel caso in cui il fornitore di prestazioni distacchi in Svizzera personale proveniente dall'estero per eseguire la prestazione, è necessario rispettare le disposizioni della Legge sui lavoratori distaccati dell'8 ottobre 1999.

8. Luogo d'adempimento

8.1 La Posta designa il luogo d'adempimento. In assenza di previsioni, il luogo d'adempimento coincide con il luogo di consegna.

9. Compenso e fatturazione

9.1 Il fornitore di prestazioni rende queste ultime:

- a. a prezzi fissi oppure
- b. in base all'onere effettivo con un tetto massimo del compenso (limite di spesa)

9.2 Il compenso stabilito contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare la cessione dei diritti, tutti i costi di documentazione e del materiale nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto).

9.3 Il fornitore di prestazioni invia le sue fatture conformemente al relativo piano di pagamento, o a prestazioni fornite. L'imposta sul valore aggiunto è indicata separatamente in fattura e non può essere trasferita successivamente.

9.4 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.

9.5 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che il fornitore di prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.

9.6 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a

servizi del fornitore di prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

10. Diritti di protezione e utilizzo

10.1 Tutti i diritti di protezione (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni così come pretese su di essi) sui risultati operativi derivanti dall'adempimento del presente contratto appartengono interamente alla Posta. In particolare, il fornitore di prestazioni trasferisce alla Posta anche la totalità dei diritti morali d'autore. Laddove vengano poste delle restrizioni legali al citato trasferimento di diritti, il fornitore di prestazioni rinuncia a far valere i propri diritti della personalità e garantisce che tutte le persone coinvolte nella propria opera rinunciano anch'esse a far valere tali diritti.

10.2 La Posta e le sue società (cfr. cifra 9.6) hanno un diritto d'utilizzo, illimitato e irrevocabile in termini temporali, territoriali e materiali, ai risultati del lavoro (in particolare a risultati del lavoro preesistenti) che sono parte integrante del contratto, ma che non sono frutto dell'adempimento del contratto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, nonché il diritto d'alienazione ed elaborazione.

10.3 Il fornitore di prestazioni garantisce che lui stesso e i terzi coinvolti contestualmente all'erogazione delle prestazioni e ai risultati operativi costituiti non violano alcun diritto di protezione. Egli garantisce la legittimità e la validità giuridica della trasmissione dei diritti di protezione e della concessione di diritti di utilizzo alla Posta secondo le presenti CG e il contratto. Se la Posta deve rappresentare in prima persona la violazione del diritto di protezione, è esclusa ogni rivalsa nei confronti del fornitore di prestazioni.

10.4 Il fornitore di prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone ad un intervento della stessa nell'ambito di un procedimento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore di prestazioni partecipa al contenzioso, su prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore di prestazioni si impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore di prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente acconsentito a tale pagamento.

10.5 Se vengono avanzate pretese legate alla violazione di diritti di protezione che impediscono alla Posta di usufruire, del tutto o in parte, delle prestazioni previste dal contratto, il fornitore di prestazioni può scegliere se



modificare le sue prestazioni in modo tale che non violino i diritti di terzi pur risultando conformi all'entità delle prestazioni dovuta per contratto oppure se acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore di prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. A prescindere dalla colpa, il fornitore di prestazioni è tenuto a tenere completamente indenne la Posta.

10.6 Tutti i documenti messi a disposizione del fornitore di prestazioni da parte della Posta, ivi compresi quelli in formato elettronico, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente per la fornitura di prestazioni. A tal proposito la Posta garantisce che l'utilizzo dei documenti da parte del fornitore di prestazioni non viola diritti di protezione di terzi.

11. Riservatezza

11.1 Le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o accessibili a tutti. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni dovranno essere trattati con riservatezza. Le parti si impegnano altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano protetti efficacemente contro ogni accesso e non vengano a conoscenza di terzi non autorizzati.

11.2 L'obbligo di mantenere il segreto sussiste già prima della stipula del contratto e vige anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

11.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del proprio gruppo o a terzi consultati non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore di prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del proprio gruppo.

11.4 L'obbligo di segretezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.

11.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore di prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può citare la Posta come referenza. Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 11 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato. Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena

convenzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. Tale pena ammonta al 10% del compenso complessivo per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della penale non esime dal rispetto degli obblighi di segretezza. La penale convenzionale si somma a eventuali risarcimenti dei danni.

12. Protezione dei dati e segreto postale

12.1 Aspetti generali

Le precauzioni riguardanti la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni si basano sulla legislazione in materia di protezione dei dati via via applicabile (e nello specifico la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati e relativa ordinanza e, ove applicabile, il RGPD). Le parti si impegnano a osservare le disposizioni via via applicabili. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessaria ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza. Il fornitore di prestazioni informa anticipatamente la Posta in merito a ogni eventuale trasmissione di dati.

Un eventuale DPA prevale sulle CG e sul contratto sottostante in caso di contraddizione, salvo che il DPA stesso non preveda diversamente.

12.2 Misure tecniche e organizzative

Devono sussistere misure di protezione dei dati personali contro l'elaborazione non autorizzata, la cancellazione accidentale, la perdita, la distruzione, l'alterazione o il danneggiamento mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Ciò riguarda sia le misure tecniche e/o digitali sia la garanzia che i locali in cui vengono trattati i dati sono protetti in particolare contro l'accesso non autorizzato.

12.3 Diritti degli interessati

Il fornitore di prestazioni si impegna, se necessario e ragionevole, a sostenere la Posta per quanto concerne il rispetto dei diritti di protezione dei dati delle persone interessate, in particolare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati nonché a segnalare alla Posta il caso in cui una persona interessata si rivolga direttamente a lui in riferimento a dati della Posta.

12.4 Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Nei casi in cui sussista un rischio elevato per i diritti della persona interessata, e in particolare nei casi previsti dalla legge, il fornitore di prestazioni è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e a documentare alla Posta l'avvenuto svolgimento e le risultanze. Ove lo svolgimento sia necessario e ragionevole, il fornitore di prestazioni assiste la Posta



nell'effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati per la Posta stessa nonché nel redigere ulteriori documentazioni rilevanti.

12.5 Divulgazione all'estero

In caso di divulgazione dei dati in uno Stato terzo, il fornitore di prestazioni è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie. Soprattutto nel caso di Stati terzi che non offrono sicurezza, egli stipula tutti i contratti necessari, e nello specifico clausole contrattuali standard, e su richiesta della Posta documenta le misure adottate.

12.6 Segreto postale

Il fornitore di prestazioni che prenda visione dei dati relativi al traffico dei pagamenti e postale della clientela della Posta si impegna al rispetto del segreto postale ai sensi dell'art. 321ter del Codice penale svizzero.

12.7 Trasferimento degli obblighi

Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 12 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.

13. Mora

13.1 Qualora il fornitore di prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.

13.2 Se il fornitore di prestazioni cade in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5‰ per ogni giorno di ritardo, al massimo tuttavia al 10% del compenso complessivo, ed è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pagamento della penale convenzionale non esonera il fornitore di prestazioni dall'obbligo di rispettare le disposizioni contrattuali. La penale convenzionale si somma a eventuali risarcimenti dei danni.

14. Responsabilità

14.1 Le parti rispondono per tutti i danni che causano alla controparte, a meno che non provino di non avere nessuna colpa. La responsabilità per danni alle persone è illimitata.

14.2 Le parti rispondono del proprio comportamento nella stessa maniera di quello del proprio personale ausiliario, di terzi coinvolti (ad es. subappaltatori, fornitori) e di sostituti.

15. Cessione e costituzione in pegno

15.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore di prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

16. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

16.1 Le modifiche e le integrazioni del contratto necessitano della forma scritta.

16.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto prevalgono rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.

16.3 Qualora singole disposizioni del contratto risultino non valide o illecite, ciò non comprometterà la validità del contratto stesso. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

17. Diritto applicabile e foro competente

17.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci).

17.2 Il foro competente esclusivo è Berna.

Disposizioni complete per gli elementi della prestazione aventi carattere di contratto d'appalto

18. Modifiche delle prestazioni

18.1 Le parti possono richiedere in qualsiasi momento, per iscritto, di modificare le prestazioni.

18.2 Qualora la Posta richieda una modifica, entro 10 giorni il fornitore di prestazioni comunica per iscritto la realizzabilità o meno della modifica e le ripercussioni sulle prestazioni dovute nonché sul compenso e sulle scadenze. Non ha facoltà di rifiutare il consenso a una richiesta di modifiche della Posta se la modifica è oggettivamente possibile e se il carattere complessivo delle prestazioni dovute resta inalterato. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione la Posta decide se la modifica deve essere eseguita o meno.

18.3 Qualora il fornitore di prestazioni richieda una modifica, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione la Posta può accettare o rifiutare una richiesta in proposito.

18.4 Le modifiche, in particolare quelle che riguardano l'entità delle prestazioni, il compenso e le scadenze, devono essere stabilite per iscritto in un'aggiunta del contratto prima di essere eseguite.

18.5 Durante la verifica delle richieste di modifica di fornitore di prestazioni prosegue i propri lavori conformemente al contratto, salvo istruzioni contrarie impartite dalla Posta.



19. Collaudo

- 19.1 Il collaudo presuppone un controllo da parte della Posta oppure, se previsto per contratto, un controllo svolto congiuntamente dalle parti. Il fornitore di prestazioni annuncia per tempo alla Posta il completamento delle prestazioni pattuite.
- 19.2 La Posta controlla le prestazioni non appena l'ordinario andamento degli affari lo consenta e denuncia al fornitore di prestazioni eventuali difetti.
- 19.3 Se sussiste un difetto irrilevante, il collaudo si svolge comunque al termine del controllo. Se invece il difetto è rilevante, la Posta può posticipare il collaudo e chiedere al fornitore di prestazioni di eliminare immediatamente il difetto.
- 19.4 Si esclude espressamente l'approvazione tacita delle prestazioni.

20. Garanzia

- 20.1 Il fornitore di prestazioni garantisce che le sue prestazioni presentano le qualità pattuite e promesse nonché le qualità che la Posta poteva presumere anche in assenza di specifico accordo. Egli concede una garanzia di un anno a partire dal collaudo delle prestazioni dovute per contratto una volta rese in modo completo. Durante il periodo di garanzia la Posta può in qualsiasi momento dare avviso di difetti. Il fornitore di prestazioni è tenuto ad adempiere i crediti derivanti dai diritti per difetti in capo alla Posta anche una volta scaduto il periodo di garanzia, a condizione che l'avviso dei difetti sia stato dato entro tale periodo.
- 20.2 Se sussiste un difetto, la Posta può esigerne l'eliminazione oppure l'azione estimatoria. Se il difetto è rilevante, la Posta può invece recedere dal contratto purché:
- le prestazioni rese siano inutilizzabili per la Posta
 - sia fin da principio riconoscibile per la Posta un esito negativo dell'eliminazione del difetto
 - oppure non si possa per altri motivi ragionevolmente pretendere dalla Posta che accetti le prestazioni rese. Tale circostanza si verifica in particolare anche quando l'eliminazione di un difetto si protrarrebbe troppo a lungo.
- 20.3 Se la Posta chiede l'eliminazione del difetto, il fornitore di prestazioni deve eliminarlo entro il termine congruo fissato dalla Posta e assumersi tutti i costi che ne derivano. Se l'eliminazione del difetto è possibile solo con una nuova produzione, il diritto alla riparazione comprende anche il diritto alla nuova produzione.

- 20.4 Qualora dal controllo successivo emerga che il fornitore di prestazioni non ha eseguito, o non ha eseguito con esito positivo, la richiesta eliminazione del difetto, la Posta può a sua scelta:
- procedere a una deduzione dal compenso pari al minor valore
 - eseguire direttamente o far eseguire da un terzo le misure necessarie a spese e rischio del fornitore di prestazioni
 - oppure recedere dal contratto.
- 20.5 Qualora dal difetto ne consegue un danno, il fornitore di prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento in conformità alla cifra 14.

La Posta Svizzera SA, giugno 2024